



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza € 48,00
Totale spese € 48,00

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese	Presidente
dott. Gioacchino Alessandro	Giudice relatore
dott. Francesco Cancilla	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 189/2024

nel giudizio di responsabilità, celebrato con le forme del rito abbreviato ex art. 130 e ss. del c.g.c., iscritto al n. **69265** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti del sig.

Paolo PATANÈ, residente in Giarre (CT) Via Silvio Pellico n. 14, c.f.: PTNPLA45P14E018J, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Barreca, c.f. BRRCLM61B04C351R, PEC carmelo.barreca@pec.ordineavvocaticatania.it unitamente e disgiuntamente all'avv. prof. Agatino Cariola, c.f. CRLGTN61S08C351Q, PEC agatino.cariola@pec.ordineavvocaticatania.it;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024, il relatore, dott. Gioacchino Alessandro, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Salvatore Ganci, l'avv. Carmelo Barreca per il convenuto, come da verbale.

Premesso che

I. Con atto di citazione depositato l'11 luglio 2023, la Procura regionale

conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. Paolo Patanè per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di euro 110.107,35 (centodiecimilacentosette/35), oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore del Comune di Catania, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

I.1. La contestazione della Procura attrice riguarda il danno che l'odierno convenuto, nella qualità di dirigente pro tempore del Servizio 1° "Amministrazione del Personale – Relazioni Sindacali e Disciplina" della Direzione 3^ "Risorse Umane e Organizzazione" del Comune di Catania, avrebbero cagionato al suddetto ente locale, quale ipotesi di danno c.d. indiretto, conseguente alla sentenza con cui il Giudice del Lavoro, prima (sentenza n. 3229 del 15.9.2016), e la Corte di Appello di Catania, Sez. Lavoro in secondo grado (sentenza n. 13/2018), dichiaravano l'illegittimità del licenziamento disciplinare comminato a un dipendente comunale arrestato (nell'ambito del procedimento penale n. 16079/2010 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania) e condannavano il Comune a reintegrarlo nel posto di lavoro occupato prima del licenziamento e a pagargli una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino all'effettivo reintegro.

Per l'accusa la responsabilità del Patanè consegue alle ragioni della condanna dell'Ente che, come affermato nella sentenza di primo grado, risiedono nel fatto che *"alla contestazione dell'addebito, all'istruttoria e alla comminazione della sanzione ha provveduto, nella specie, non già l'ufficio individuato come competente per i procedimenti disciplinari dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.M.*

n. 948 del 2/8/2010 nella dizione ratione temporis vigente, [...], ovvero, siccome previsto dall'art. 44 del detto regolamento, il Direttore della Direzione risorse umane e organizzazione, bensì il dirigente del Servizio Amministrativo del Personale – Relazioni Sindacali e Disciplina, senza peraltro che risultasse una delega del Direttore della predetta Direzione al dirigente del menzionato Servizio per l'esercizio del potere disciplinare.

La Procura premette che a seguito di tali pronunce, non ulteriormente gravate anche sulla scorta del parere dell'Avvocatura interna dell'Ente che ne sconsigliava il gravame in ragione di un rischio di ulteriore soccombenza, il Comune corrispondeva al dipendente creditore le seguenti somme: i) euro 170.482,39, a titolo di retribuzione globale di fatto dal 4.1.2011 al 22.3.2018, di cui al mandato n. 174 del 2.4.2021 del Tesoriere comunale; ii) euro 1.756,62, a titolo di refusione delle spese di giudizio, di cui al mandato n. 197 del 6.4.2021 del Tesoriere comunale; iii) euro 59.975,70, a titolo di oneri riflessi e IRAP, di cui al mandato n. 175 del 2.4.2021 del Tesoriere comunale.

Per il requirente, l'avv. Patanè con la sua condotta è stato responsabile della illegittimità procedimentale del licenziamento comminato al dipendente comunale arrestato e, quindi, della condanna conseguentemente subita dal Comune di Catania, poiché ai sensi dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 la competenza a comminare siffatta sanzione (licenziamento senza preavviso a norma dell'art. 3 del CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni ed autonomie locali) era da individuarsi in capo all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ossia nel caso di specie il Direttore della Direzione Risorse Umane e Organizzazione e non, come accaduto, il dirigente del

Servizio che a tale Direzione fa capo, peraltro senza che quello lo avesse delegato.

Il requirente rimarca che l'unico vizio che ha determinato l'annullamento del licenziamento come causa diretta ed efficiente della nullità del provvedimento disciplinare, fu proprio ed effettivamente la condizione di incompetenza con cui l'odierno convenuto, avv. Patanè, allora Dirigente del Servizio Amministrativo del Personale-Relazioni Sindacali e Disciplina adottò il provvedimento disciplinare e, in generale, assunse su di sé, in assenza di specifica competenza ma pure di qualsivoglia delega in proposito, l'intera gestione del procedimento disciplinare avviato in confronto del citato dipendente: infatti, il Regolamento comunale vigente, adottato con deliberazione giuntale n. 948 del 2.8.2010 applicabile anche in virtù dell'espresso richiamo di cui al comma 4 dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, non conferiva alcuna competenza in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, quantomeno di quelle più gravi.

Aggiunge che detto vizio è ribadito anche dalla sentenza di Appello ove si legge che *nel testo del provvedimento disciplinare non vi è alcuna indicazione degli atti da cui ricavare la potestà del dirigente del servizio avv. Patanè ad elevare la contestazione e ad irrogare il successivo licenziamento né vi è alcun riferimento ad atti organizzativi o presupposti.*

Ritiene il requirente che sussistono tutti i profili di censurabilità della condotta dell'avv. Patané, anche sotto il profilo della colpa grave, poiché l'operato è stato immotivatamente violativo delle disposizioni di legge applicabili nel caso di specie (art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001) e dell'art. 44, c. 4, del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di

G.M. n. 948 del 2.8.2010, atteso che, per contro, non si rinvenivano incertezze e difficoltà applicative della suddetta normativa e che, inoltre, egli non era stato neppure delegato dal Dirigente, appropriandosi dunque di una funzione che non gli spettava, e non aveva adottato le accortezze che la delicatezza della vicenda avrebbero suggerito, trattandosi dell'arresto di un dipendente sanzionato per gli odiosi fatti integranti il reato di concussione di cui all'art. 317 c.p., tanto più alla luce della qualifica di avvocato, del *cursus studiorum* e del ruolo apicale rivestito dal Patané cui non poteva sfuggire la corretta conoscenza ed applicazione della suddetta chiara disciplina.

I.2. La Procura procedeva, pertanto alla contestazione degli addebiti nei confronti dell'odierno convenuto. A seguito della rituale notifica dell'invito a dedurre, emesso il 21 marzo 2023, il convenuto trasmetteva deduzioni difensive in data 17 giugno 2023 con richiesta di audizione personale.

In sintesi l'invitato eccepiva: i) l'interruzione del nesso causale per l'intervenuto pensionamento del Patané a far data dall'1.1.2011 subito dopo avere adottato gli atti impugnati in sede giuslavoristica; ii) che il provvedimento illegittimo sarebbe stato comunque ratificato e di ciò i giudicanti in sede lavoristica non si erano avveduti; iii) che occorreva tenere conto della responsabilità concorrente di altri componenti della struttura burocratica che ben avrebbero potuto revocare in autotutela il provvedimento disciplinare anziché sostenere un lungo contenzioso i cui esiti infausti erano già preventivabili; iv) l'aggravamento del danno dovuto al dipanarsi per lungo tempo del contenzioso lavoristico.

Il Procuratore non riteneva, però, le difese preprocessuali sufficienti a superare gli addebiti, come dettagliatamente e diffusamente argomentato

nell'atto di citazione, salvo valorizzarne gli argomenti al fine di una ragionevole parziale reconsiderazione della misura dell'addebito indicata nell'invito a dedurre, e ritenendo al riguardo di ridurre del 50% la pretesa, tenuto conto delle vicende occorse al Patanè successivamente all'adozione dei provvedimenti viziati, dei fatti, sostanziali e procedurali, riconducibili alla struttura burocratica dell'ente successivamente agli atti adottati dal Patanè e degli sviluppi dei giudizi lavoristici da cui è derivato il danno.

Il requirente depositava, quindi, l'atto di citazione nei suddetti contenuti, notificato al convenuto, unitamente al decreto di fissazione udienza,

II. Il convenuto si costituiva in giudizio con memoria depositata il 27 settembre 2023, chiedendo, preliminarmente, dopo attenta ed analitica ricostruzione della vicenda amministrativa e giudiziale sottesa al danno indiretto contestatogli, l'accoglimento della richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell'articolo 130 c.g.c., per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento della somma di euro 34.832,20 pari al trenta per cento del danno contestato in citazione.

In via subordinata, chiedeva rigettarsi il ricorso per mancanza di colpa grave e in via ancor più subordinata limitarla al periodo temporale riferibile al comportamento colposo del convenuto, escludendo anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. e art. 1 quater della legge n. 20/1994 i danni che la p.a. avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza e comunque quelli riferibili ai comportamenti commissivi e omissivi di altri soggetti in quanto correlati al mantenimento, conferma e mancata revoca del licenziamento

II.1. In dettaglio, la difesa del Patanè rileva che questi era andato in pensione dall'1.1.2011, e non solo nessuno lo ha mai avvisato della contestazione del

licenziamento, ma soprattutto non aveva più alcun potere per far cessare gli effetti dannosi del licenziamento illegittimo; di contro, vi era chi aveva il potere/dovere di far cessare il licenziamento, revocandolo e limitando quindi il danno erariale; in particolare rileva che

i) alla data dell'11.3.2011 il Direttore pro tempore della Direzione Risorse Umane (che era proprio il proponente della delibera n. 948 del 2/08/2010 di adozione del Regolamento violato), in sede di impugnazione del licenziamento, omettendo negligenemente di rilevare che il provvedimento di licenziamento violava il regime delle competenze introdotte da quel Regolamento, convalida quel licenziamento, anziché revocarlo.

ii) tale organo, inoltre, dopo avere respinto l'impugnazione e confermato il licenziamento in data 11.3.2011, riceve nel suo ufficio la comunicazione della proposizione del ricorso di primo grado, lo esamina per ben due mesi (quindi si presume che ne abbia fatto uno studio altamente approfondito) e poi fa una relazione che trasmette all'Avvocatura in cui afferma che il vizio d'incompetenza deve ritenersi insussistente, ed operando in tal modo induce in errore l'Avvocato del Comune che, con pari ed anzi raddoppiata negligenza, si costituisce in giudizio affermando che il licenziamento è assolutamente legittimo;

iii) l'Avvocatura ometteva, poi, anche di allegare tempestivamente nella difesa la predetta nota dell'11.3.2011 del Direttore Ferlito (che, come detto, ben poteva assumere valore di ratifica sanante del vizio), dando luogo alla decadenza processuale che poi sarà rilevata dalla Corte d'Appello;

iv) parimenti certamente grave ed inescusabile è, per la tesi del

convenuto, poi, il non aver approfittato della prima udienza, dedicata nel rito del lavoro proprio al tentativo di conciliazione.

In sintesi, per il convenuto dall'11.3.2011 vi è stata una plurima sequela di comportamenti, commissivi ed omissivi, posti in essere da altri soggetti (tutti citati nella cronistoria e per i quali allega generalità e certificati di residenza) che avrebbero necessariamente potuto/dovuto accorgersi del vulnus procedimentale del licenziamento, revocandolo e facendone cessare gli effetti, che spezzano ed elidono totalmente il nesso di causalità con l'intero danno così come quantificato dalla Procura.

Il convenuto chiedeva, poi, con altro motivo difensivo, l'applicazione dell'art. 1 quater della legge n. 20/1994 e, in ragione della parziarietà dell'addebito, deduce che lo stesso potrebbe rispondere solo del danno relativo ai primi tre mesi di licenziamento (ossia sino all'11.3.2011) pari a 7.404 euro (232.000 euro: 94 mesi x 3 mesi).

Eccepiva, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., attribuendo alle lungaggini del processo concernente il provvedimento di licenziamento, rinviato per 5 anni, e dunque alla grave e inescusabile negligenza del giudice del Tribunale del Lavoro, nonché all'atteggiamento dilatorio del Comune nel rispondere alle richieste istruttorie, il maturare del danno e del suo ammontare.

Considerato che

III. Con decreto n. 4/2024, reso all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 10 gennaio 2024 all'uopo fissata per la trattazione dell'istanza ex art. 130 c.g.c., il Collegio, ritenuta ammissibile l'istanza e congrua la somma proposta per la definizione alternativa della controversia, la accoglieva e così

provvedeva:

- determina in euro 34.832,20 (trentaquattromilaottocentotrentadue/20) la somma dovuta dal sig. Patané, a titolo di definizione alternativa del giudizio ex art. 130 c.g.c.;

- assegna il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione del presente decreto, per effettuare il versamento della predetta somma in favore del Comune di Catania;

- fissa l'udienza camerale del 15 maggio 2024, alle ore 09.00, per l'accertamento dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, delle somme sopra determinate, assegnando al convenuto, altresì, termine fino al ventesimo giorno libero anteriore all'udienza camerale, come sopra fissata, per il deposito, presso la Segreteria di questa Sezione, della prova dell'avvenuto pagamento, attraverso il deposito in giudizio di quietanza per l'intera somma rilasciata dal Comune di Catania, identificato in citazione quale Ente danneggiato ex art. 86 c. 2 lett. e) c.g.c.

Spese al definitivo.

IV. Con nota n. prot. 156751 del 4 aprile 2024, inviata via pec l'9 aprile 2024, il Comune di Catania trasmetteva la "certificazione" (recante il n. prot. 156688 di pari data) da parte del direttore del Settore Risorse Umane dell'avvenuto versamento delle suddette somme, giusto bonifico del 21 marzo 2024 alla commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Catania, incassato il 26 marzo 2024; inoltre, in data 9 aprile 2024, la difesa del convenuto depositava la documentazione comprovante il versamento in unica soluzione del *quantum* dovuto dall'istante, compresa la ricevuta del bonifico e la certificazione del Comune sull'incasso delle predette somme.

V. All'udienza camerale del 15 maggio 2024, sulla base della produzione documentale versata in atti dal convenuto, la difesa del convenuto ha insistito per la definizione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese, e il P.M., dato atto dell'avvenuto versamento, non si è opposto alla possibilità di definire alternativamente il giudizio.

Considerato in

DIRITTO

1. Accertato il Collegio, come da documentazione in atti, l' "*avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata*" (art. 130 co. 7 c.g.c.), in ottemperanza al precedente decreto n. 9/2023 di questa Corte, il giudizio deve essere definito, ai sensi dell'art. 130 co. 8 e 9 c.g.c., con sentenza non impugnabile.

2. Quest'ultima ha natura di provvedimento di merito "*quale modalità di definizione alternativa del giudizio*" e - per le ragioni ampiamente illustrate nella sentenza n. 331/2021 di questa Sezione, cui può operarsi rinvio ai sensi dell'art. 17 dell'All. 2 al d.lgs. 174/2016 - implica un'affermazione di soccombenza.

In conseguenza, a norma dell'art. 31, comma 1, c.g.c., il convenuto va condannato in favore dello Stato alla refusione delle spese di lite quantificate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana:

- dichiara definito il giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8 del c.g.c.;

- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese, in favore dello Stato, nella misura di euro 436,64 (quattrocentotrentasei/64).

